Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Martedì, 29 luglio** — **Numero 180**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 10; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 26; » » 20; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 25 — nel Regno cent. 30 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1233 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 1909;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 416;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1919, n. 63;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro, di concerto coi ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina, delle colonie, dei trasporti, delle poste e telegrafi,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita nel Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari una Direzione generale d'aeronautica.

Alla organizzazione della Direzione generale dell'aeronautica e degli uffici dipendenti sarà provveduto con decreto del ministro dei trasporti, di concerto col ministro del tesoro.

Art. 2.

Sono nelle attribuzioni del Ministero dei trasporti (Direzione generale dell'aeronautica):

a) le funzioni di tutela e di controllo sulla aeronavigazione civile pubblica e privata, ed eventualmente la gestione di servizi civili di Stato;

b) l'organizzazione e la manutenzione della viabilità aerea nazionale degli aeroporti non militari e di tutti gli impianti sussidiari, e, per quanto riguarda gli aeroporti militari, le intese occorrenti per l'applicazione in essi delle norme e prescrizioni generali riflettenti il traffico aereo;

c) gli studi e gli esperimenti tecnici e pratici interessanti le applicazioni e lo sviluppo dell'aeronautica;

d) il collaudo, la fornitura e la gestione del materiale aero-

nautico occorrente ai servizi aeronautici delle Amministrazioni dello Stato;

e) le scuole per l'abilitazione dei piloti e del personale tecnico e specializzato occorrente per i servizi di aeronavigazione, salvo le scuole di applicazione militare, sia quelle speciali dipendenti dal R. esercito, che quelle di idroaviazione dipendenti dalla R. marina;

f) la concessione e la sorveglianza dei servizi pubblici di trasporti aerei;

g) gli accordi internazionali e le missioni all'estero concernenti l'aeronautica con il concorso dei Ministeri militari nei riguardi della difesa nazionale ed in special modo del Ministero della guerra per quel che riguarda l'aviazione terrestre, e del Ministero della marina per la idroaviazione marittima.

Art. 3.

È istituita presso il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari una Commissione consultiva per l'aeronautica, presieduta dal ministro o dal sottosegretario di Stato dei trasporti e composta di due membri appartenenti al Parlamento, due professori di Istituti universitari o superiori, del direttore generale dell'aeronautica, quattro membri scelti fra persone esperte, un delegato per ciascuno dei Ministeri della guerra, della marina, del tesoro, delle poste e telegrafi, delle colonie, delle finanze e degli affari esteri.

I predetti membri sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro dei trasporti, di concerto coi ministri interessati.

Essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

È segretario della Commissione un funzionario della Direzione generale di aeronautica.

Art. 4.

La Commissione consultiva per l'aeronautica dà parere circa:

a) i programmi generali;

b) le questioni di ordinamento generale;

c) l'indirizzo tecnico-scientifico.

Art. 5.

È autorizzata la spesa di lire dieci milioni per il funzionamento dei servizi dell'aeronautica nell'esercizio 1919-920.

Le ulteriori spese per i servizi stessi e per l'attuazione del programma relativo all'aeronautica saranno autorizzate per l'esercizio 1919-920 con decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello dei trasporti marittimi e ferroviari, e per gli esercizi successivi con la legge d'approvazione del bilancio del Ministero dei trasporti, salvo il contributo dei ministri interessati, per la parte relativa alle attribuzioni di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2.

Le relative somme saranno inscritte nel bilancio del Ministero dei trasporti in capitoli da determinarsi con decreto del ministro del tesoro, di accordo col ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 6.

Per le forniture e i lavori di qualsiasi genere e comunque attinenti ai servizi aeronautici, il ministro dei trasporti è autorizzato a derogare, fino al 30 giugno 1920, alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato ed al relativo regolamento, provvedendo ad economia, oppure mediante licitazioni o trattative private da tenersi, oltrechè con le forme stabilite dalle disposizioni legislative vigenti, anche mediante appalto-concorso ad offerta di prezzi.

Nell'appalto-concorso le imprese ammesse a concorrere presentano il progetto coi relativi prezzi; nell'offerta dei prezzi esse dichiarano a quali prezzi sono disposte ad assumere l'appalto in base al progetto dell'Amministrazione.

Il giudizio sulle offerte di cui al comma precedente è dato da una Commissione, da nominarsi di volta in volta dalla Amministrazione appaltante, la quale terrà conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti.

Nessun compenso o rimborso spetta alle imprese per la compilazione dei progetti da esse presentati nel concorrere ad appalti-concorso.

Ai pagamenti relativi potrà essere provveduto con mandati di anticipazione o a disposizione per qualsiasi importare, ferme rimanendo le speciali disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 7.

Al ministro dei trasporti è data facoltà di valersi temporaneamente della collaborazione di professionisti civili di speciale competenza, assumendoli in servizio mediante contratti di prestazione d'opera nei quali saranno di volta in volta stabilite le condizioni di durata e di compenso per l'opera richiesta e tutte le altre che concernono gli obblighi di servizio di ogni singolo professionista, purchè la spesa annua complessiva non superi il limite massimo di lire centomila.

Art. 8.

Gli atti di transazione, qualunque sia l'oggetto della controversia, sono sottoposti all'esame del Consiglio di Stato, quando il valore di ciò che l'Amministrazione promette, paga o abbandona, superi le lire venticinquemila.

Deve parimenti essere sentito il Consiglio di Stato qualunque sia il valore del contratto, ogni qualvolta trattisi di non applicare le penalità stipulate a carico dei fornitori ed appaltatori, quando la somma in controversia e che l'Amministrazione abbandona superi le lire quarantamila.

Art. 9.

Con decreti Reali, su proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti, di concerto coi ministri competenti, saranno emanate le norme e disposizioni esecutive necessarie:

a) per la costituzione e prima formazione del ruolo organico del personale occorrente al funzionamento della Direzione generale d'aeronautica e degli uffici dipendenti, scegliendo il personale stesso, in deroga a qualunque disposizione contraria vigente, tra i funzionari ed agenti di qualsiasi Amministrazione dello Stato e fra i privati aventi i titoli che saranno stabiliti e riconosciuti idonei da una Commissione presieduta dal sottosegretario di Stato; b) per l'esecuzione del presente decreto e per il suo coordinamento con le leggi dello Stato che vi abbiano attinenza restando abrogata ogni disposizione contraria.

Rientrano nelle attribuzioni e nella competenza del Ministero dei trasporti (Direzione generale d'aeronautica) le funzioni degli uffici ed enti aeronautici territoriali, attualmente alla dipendenza del sottosegretario al tesoro per le armi e munizioni e l'aeronautica, compresi nella allegata tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro. Gli uffici ed enti suddetti passeranno alla dipendenza del Ministero dei trasporti (Direzione generale d'aeronautica) previ accordi fra il ministro dei trasporti e quello della guerra, anche per quanto concerne il funzionamento transitorio degli uffici ed enti stessi.

Gli altri enti ed uffici restano alla dipendenza dei rispettivi Ministeri militari.

È in facoltà del ministro dei trasporti di trattenere il personale militare e civile attualmente addetto agli stessi uffici ed enti fino a quando non siasi provveduto alla formazione ed attuazione dell'organico.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore col giorno primo luglio millenovecentodiciannove, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI — SECHI — ROSSI — DE VITO — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

TABELLA.

Direzione sperimentale A. M.:
Due campi sperimentali: Montecchio, Vigna di Valle.
Sezione Mirafiori.
Servizio apparecchi.
Servizio motori.
Servizio materie prime, ecc.
Servizio E. R. T.: Ufficio centrale Roma, Ufficio staccato Torino.
Nota (1).
Direzione tecnica A. M.:
Sezione tecnica di Milano.
Id. id. di Torino.
Id. id. di Genova.
Id. id. di Napoli.
Uffici staccati.
Istituto sperimentale aeronautico.
Stabilimento costruzioni aeronautiche, Ufficio staccato di Milano.
Direzione approvvigionamenti A. M.:
Ufficio di Napoli.
Id. di Milano.
Id. di Genova.
Direzione rifornimenti A. M.:
Sezione di Milano: 6 depositi.
Id. Mirafiori: 4 depositi.
Id. Pisa.
Id. Napoli: 3 depositi.
Campo-deposito. Parma.
Id. Piacenza.
Id. Bologna.
Ufficio ricuperi Asti.
Comando scuole aviatori ed organi dipendenti: Nota (2).
Servizio aeroporti e rotte aeree con tre reparti edilizia (Torino, Milano, Roma).
Servizio aerologico.
Servizio sanitario con un gabinetto psicofisiologico: Nota (3).
Direzione autoservizi A. M.:
Depositi.
Officine.
Drappelli degli enti indicati nella presente tabella.

Nota 1. - Per gli studi e le esperienze riguardanti l'artiglieria aerea interverranno dirette intese fra il Ministero della guerra e il Ministero dei trasporti.

Nota 2. - Al posto ed alle funzioni dell'attuale Comando scuole sarà organizzata una Direzione scuole. Gli uffici e le scuole di detto Comando che interessano i Ministeri della guerra e della marina saranno immediatamente ceduti a questi ultimi in seguito ad accordi diretti fra i detti Ministeri e quello dei trasporti.

Nota 3. - Alla emanazione delle norme ed alla provvista dei mezzi occorrenti ai servizi sanitari aeronautici militari provvederanno i Ministeri competenti che prenderanno accordi con il Ministero dei trasporti per quanto ha tratto con il funzionamento dei servizi stessi.

Roma, 30 giugno 1919.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 1239 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gl'insegnanti delle scuole elementari amministrate dai Consigli scolastici o dai Comuni sono assunti nel ruolo col grado di straordinari; sono promossi ordinari dopo un triennio alle condizioni prescritte dall'art. 10 del testo unico approvato col R. decreto 21 ottobre 1903, n. 431.

Gli stipendi degl'insegnanti straordinari o ordinari sono stabiliti dalla tabella *A*, annessa al presente decreto.

Art. 2.

Gl'insegnanti dei ruoli provinciali e comunali, e quelli di cui all'art. 25 del testo unico approvato col R. decreto 21 ottobre 1903, n. 431, hanno diritto, oltre allo stipendio, a una indennità di residenza nella misura indicata dalla tabella *B*, annessa al presente decreto.

L'indennità si considera come parte integrante dello stipendio attribuito all'insegnante anche agli effetti della pensione.

Art. 3.

La maggiore spesa che i Comuni, i quali conservino l'amministrazione delle scuole, e i corpi morali che mantengano scuole elementari e popolari a norma dell'art. 25 del testo unico approvato con R. decreto 21 ottobre 190 , n. 431, dovranno sostenere per stipendi, contributi al Monte pensioni e indennità per effetto degli articoli 1 e 2 del presente decreto, sarà rimborsata dallo Stato.

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 2 della legge 11 aprile 1886, n. 3798, e 27 del testo unico approvato col R. decreto 21 ottobre 1903, numero 431.

L'indennità di residenza considerata nell'art. 2 assorbe le indennità di residenza e di alloggio delle quali eventualmente godano gli insegnanti.

Art. 5.

Con altro decreto saranno stabilite le condizioni e le norme per la formazione dei nuovi ruoli, per la iscrizione in essi degli insegnanti, e per l'attribuzione dei nuovi stipendi, nonchè per la concessione di speciali compensi.

Col decreto medesimo saranno determinati gli stipendi e le indennità dovute ai direttori didattici dei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, e le norme per il rimborso da parte dello Stato della maggiore spesa di cui all'art. 3.

Art. 6.

I Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole e i corpi morali di cui all'art. 3 devono corrispondere ai loro insegnanti, a decorrere dal 1° maggio 1919, l'aumento minimo di stipendio in ragione di L. 1200 annue, concesso dal decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973, ai maestri inscritti nei ruoli provinciali a termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, salvo liquidazione definitiva, quando sia stato pubblicato il decreto di cui all'art. 5.

Art. 7.

L'aumento di cui all'articolo precedente non è dovuto agli insegnanti, ai quali, alla pubblicazione del presente decreto, siano stati già assegnati dalle rispettive amministrazioni stipendi uguali o superiori a quelli prescritti dall'art. 1, aumentati dell'indennità di cui al successivo art. 2.

Agl'insegnanti, ai quali, alla stessa data, siano stati assegnati stipendi inferiori di meno di 1200 lire alla somma degli stipendi e delle indennità di cui al precedente comma, sarà concessa la sola differenza.

Art. 8.

La spesa di cui agli articoli 6 e 7 sarà a carico dello Stato, che

l'anticiperà ai Comuni e alle Amministrazioni scolastiche provinciali anche per le scuole dei corpi morali, salvo liquidazione definitiva.

Art. 9.

Con decreto del ministro del tesoro sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica la somma necessaria per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 10.

Le tabelle allegate al presente decreto avranno effetto dal 1° maggio 1919 e saranno firmate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella A (Art 1).

TABELLA degli stipendi degli insegnanti elementari.

Stipendio dell'insegnante straordinario, L. 3[illegible]00.
Stipendio dell'insegnante ordinario, L. 3600.
Stipendio dell'insegnante dopo 4 anni di ordinariato, L. 3800.
Stipendio dell'insegnante dopo 8 anni di ordinariato, L. 4000.
Stipendio dell'insegnante dopo 12 anni di ordinariato, L. 4300.
Stipendio dell'insegnante dopo 16 anni di ordinariato, L. 46[illegible]0.
Stipendio dell'insegnante dopo 20 anni di ordinariato, L. 4900.
Stipendio dell'insegnante dopo 24 anni di ordinariato, L. 5100.

TABELLA delle indennità di residenza agli insegnanti elementari residenti in località di popolazione agglomerata superiore a 5000 abitanti (1).

Nelle località di popolazione agglomerata da 5001 a 10.000 abitanti, L. 200.
Nelle località di popolazione agglomerata da 10.001 a 20.000 abitanti, L. [illegible]00.
Nelle località di popolazione agglomerata da 20.001 a 30.000 abitanti, L. 400.
Nelle località di popolazione agglomerata da 30.001 a 50.000 abitanti, L. 600.
Nelle località di popolazione agglomerata da 50.001 a 100.000 abitanti, L. [illegible]00.
Nelle località di popolazione agglomerata da 100.001 a 200.000 abitanti, L. 1000.
Nelle località di popolazione agglomerata da 200.001 abitanti in su, L. 1[illegible]00.

(1) Agli insegnanti delle scuole dei corpi morali considerati nell'art. 25 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, l'indennità sarà ridotta a metà, se godano dell'alloggio gratuito.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Il numero 1242 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative, portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 191[illegible], n. 4[illegible]6;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto coi ministri del tesoro, della grazia e giustizia e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà agli Istituti di credito fondiario esistenti nel Regno di accordare, nelle regioni danneggiate dalla guerra, mutui ipotecari diretti a fornire i mezzi necessari per ricostruire o riparare fondi urbani o per mettere in stato di coltivazione e di reddito fondi rustici, che siano stati danneggiati per fatti di guerra. La stessa facoltà sarà concessa all'ente speciale delle Casse di risparmio del Veneto, di cui all'art. 10 del decreto legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426

I mutui sono pagabili in unica soluzione od a somministrazioni rateali a seconda che i lavori per restaurare la proprietà immobiliare siano eseguiti o da eseguirsi.

Art. 2.

I mutui sono pagati in cartelle, ad un saggio d'interesse non superiore al 5 0[illegible] della cui vendita può incaricarsi l'Istituto mutuante, con o senza provvigione.

Art. 3.

Il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, previsto dal terzo comma dell'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, è dovuto solo per la parte di mutuo corrispondente al deprezzamento di vetustà, di cui alla lettera *b)* dell'art. 8 del decreto citato, aumentato in conformità della lettera c) dello stesso articolo; ovvero per la parte corrispondente alla differenza fra la somma necessaria per la riparazione o la ricostruzione degli immobili di lusso e le indennità, rispettivamente, di lire cinquantamila o di lire centomila.

Art. 4.

I mutui possono essere concessi fino ai tre quinti del valore attuale degli immobili ipotecati e possono essere aumentati della somma liquidata in risarcimento di danni cagionati da fatti di guerra.

Nei casi di concorso dello Stato nel pagamento degli interessi previsti nel terzo comma dell'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, ovvero nei casi di altri contributi dello Stato, stabiliti con leggi o provvedimenti speciali, il mutuo potrà essere concesso fino a concorrenza di quattro quinti del valore attuale dell'immobile, aumentato tale valore dell'importo dell'indennità liquidata e del deprezzamento di vetustà, di cui alla lettera *b)* dell'art. 8 del decreto-legge citato, accresciuto in conformità della lettera *c)* dello stesso articolo; oppure, quando trattisi di immobili destinati ad usi od abitazioni di lusso, fino a concorrenza di quattro quinti del valore attuale degli immobili stessi, aumentato delle indennità massime di lire cinquantamila o di lire centomila, concedibili a termini dell'ultimo capoverso del citato art. 8.

In nessun caso tuttavia la somma mutuabile potrà superare la spesa strettamente occorrente, a giudizio insindacabile dell'Istituto mutuante, per rimettere l'immobile nello stato in cui si trovava.

Art. 5.

I mutui vengono erogati col sistema delle somministrazioni rateali, quando si tratti di lavori da eseguirsi, ovvero in unica soluzione, quando i lavori sieno stati già eseguiti.

I mutui sono ammortizzabili mediante il pagamento di quote semestrali costanti, in un periodo di tempo non minore di 10 anni nè maggiore di anni 5[illegible], calcolato a partire dalla data del contratto per i mutui ad unica soluzione e dalla data della liquidazione de-

finitiva, di cui al seguente art. 7, per quelli a somministrazioni rateali.

Le quote semestrali comprendono l'interesse sul capitale mutuato, nella misura stabilita nel contratto di mutuo; l'imposta di ricchezza mobile ed ogni altro tributo erariale; la quota d'ammortamento o la provvigione per l'Istituto mutuante.

Art. 6.

I mutui per lavori eseguiti sono pagati per l'intero loro importo al momento della stipulazione del contratto.

I mutui per lavori da eseguirsi sono somministrati a rate, la prima delle quali è pagata al momento della stipulazione del contratto di mutuo. Quelle successive saranno pagate a misura che procedono i lavori, e l'ultima di esse viene erogata dopo che dallo Istituto mutuante sia stato accertato il compimento dei lavori previsti nel contratto medesimo.

Sulle somme somministrate ratealmente devono pagarsi all'Istituto mutuante gli interessi, le imposte e tasse relative e la provvigione.

I pagamenti hanno luogo in due rate semestrali al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Art. 7.

Compiuta la somministrazione di tutta la somma mutuata, comincia per i mutui a pagamento rateale il periodo di ammortamento; e la fatta, con altro contratto, la liquidazione definitiva del debito, con la quale si determina l'importo delle semestralità da pagarsi al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Per i mutui ad unica soluzione il periodo di ammortamento ha principio con la data del contratto, nel quale è pure determinato l'importo delle semestralità da pagarsi come sopra.

Il ritardo nei pagamenti degl'interessi e delle semestralità fa decorrere a favore dell'Istituto l'interesse di mora del 5 0/0 all'anno.

Art. 8.

Con contratto di mutuo il proprietario delega a favore dell'Istituto mutuante la riscossione dell'indennizzo, dovuto dallo Stato per il risarcimento di danni derivanti da fatti di guerra.

Le somme riscosse per tale titolo dall'Istituto sono destinate ad estinzione, fino a concorrenza, del debito dipendente dal mutuo.

L'Istituto notifica per mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del tesoro la parte del contratto contenente la delegazione. Dopo tale notificazione non può, sulle somme dovute dallo Stato per il risarcimento contemplato dalla delegazione stessa e fino a concorrenza del debito dipendente dal mutuo, essere sperimentata alcuna azione spettante a terzi, neanche per diritti reali già gravanti sugli immobili dati in ipoteca.

Tuttavia l'Istituto, quando non esistono ipoteche preesistenti, ha facoltà di rinunciare agli effetti della delegazione dell'indennità per risarcimento di danni spettante al mutuatario. Verificandosi la detta rinuncia – della quale sarà fatta notificazione come sopra al Ministero del tesoro – l'indennità stessa è devoluta a favore di chi di ragione.

Art. 9.

Nel contratto di mutuo potrà essere inserita la eventuale dichiarazione del mutuatario di delegare l'importo del mutuo stesso a chi si fosse assunto di eseguire i lavori stabiliti per gli immobili ipotecati.

Art. 10.

Per ottenere il mutuo non è necessaria la prova della libertà del fondo. L'ipoteca inscritta a garanzia del mutuo, fatto per il ripristinamento della proprietà fondiaria, ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente, ed anche di fronte ai crediti privilegiati.

Art. 11.

La domanda di mutuo è accompagnata dai documenti giustificativi del possesso legittimo dell'immobile danneggiato.

La dimostrazione del possesso legittimo può anche essere fatta con la esibizione di un decreto di attribuzione di possesso, emesso dalla Commissione di cui all'art. 25 del decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426.

Tale decreto deve far risultare lo scopo del mutuo, e contenere, oltre la precisa indicazione del fondo, la menzione che il decreto stesso è rilasciato in relazione alla domanda di mutuo, che il richiedente si propone di conseguire dall'Istituto.

Il decreto stesso è depositato per 15 giorni nella segreteria del Comune, e di questo deposito viene data notizia al pubblico, a cura del sindaco, mediante avviso da rimanere affisso alla porta della casa comunale per 15 giorni completi consecutivi.

L'adempimento di queste formalità è accertato dal segretario comunale mediante processo verbale vidimato dal sindaco, e di questo verbale viene consegnata gratuitamente copia al richiedente.

A cura del richiedente stesso una copia di detto avviso, certificata dal sindaco conforme, è pubblicata nel *Foglio degli annunzi legali* in esenzione di ogni diritto.

Trascorso il termine di quindici giorni dall'affissione e dalla inserzione dell'avviso, come sopra prescritte, senza che sia stato presentato, per mezzo di ufficiale giudiziario alla sede dell'Istituto, atto di legale opposizione alla concessione del mutuo, il richiedente è autorizzato a stipulare il contratto di mutuo ed a costituire l'ipoteca sugli immobili, per i quali il mutuo è stato domandato. Tale ipoteca, in mancanza di detta opposizione, spiega pieno effetto di fronte a chiunque rappresenti diritti reali sul fondo dato in ipoteca a garanzia del mutuo, di qualunque natura detti diritti siano ed in qualsiasi forma esercitati, anche di condominio.

Per i mutui destinati alla riparazione o ricostruzione di case coloniche l'ipoteca, inscritta a garanzia del mutuo, è anche valida per una congrua parte del fondo rustico relativo, da determinarsi dall'Istituto.

Ogni decreto si riferisce al possesso dell'immobile al momento in cui il decreto stesso è richiesto, e contiene l'identificazione topografica precisa del cespite, a cui si riferisce, del quale si dovranno indicare l'ubicazione, l'estensione, i confini e la natura.

Art. 12.

Le istanze per l'attribuzione di possesso devono essere presentate per iscritto.

Se i relativi documenti o la notorietà pubblica non lasciano dubbio sul fondamento della domanda, il decreto di attribuzione è rilasciato immediatamente.

In caso contrario, la Commissione potrà richiedere tutti gli altri elementi che riterrà opportuni e disporre i mezzi istruttori adatti allo scopo, rinviando a non oltre 30 giorni la propria decisione.

Art. 13.

La domanda e gli atti relativi all'attribuzione di possesso sono esenti da bollo e non è dovuto per essi diritto o spesa di sorta.

Art. 14.

L'attribuzione di possesso, di cui ai precedenti articoli, non pregiudica i diritti legalmente accertati, che ad altri possano spettare.

Questi però, qualora non abbia notificata all'Istituto la sua opposizione nel termine e nelle forme di cui all'art. 11, non può più impugnare la legalità dell'operazione compiuta.

Art. 15.

Ferme restando, circa l'ipoteca costituita a garanzia dell'intero mutuo, le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, il fondo ipotecato, anche nel caso di costruzione su area diversa, rimane soggetto alle altre ipoteche, come pure ai canoni, censi, o livelli preesistenti, ed ai diritti di usufrutto, uso od abitazione, che gravano il fondo, subordinatamente però al credito dell'Istituto derivante dal mutuo.

Con tutto ciò, i creditori ipotecari, ferme le garanzie personali e reali, cui abbiano diritto, possono sempre ottenere un supplemento d'ipoteca su altri beni del debitore, se e come per legge.

Durante il termine, stabilito nel contratto di mutuo per l'esecuzione dei lavori, non può essere iniziata o proseguita, se già promossa, la procedura di esecuzione immobiliare ad istanza di altro creditore.

Art. 16.

Per i mutui contemplati nel presente decreto le spese occorrenti

per la loro trattazione, quelle per lo studio tecnico e legale e per gli accertamenti e le ispezioni dei lavori, come pure per la stipulazione dei contratti di mutuo, sono a carico del mutuatario in base alle tariffe determinate dall'Istituto mutuante.

L'Istituto stesso stabilisce le norme d'esecuzione per la concessione dei mutui.

Le tabelle di ammortamento dei mutui sono approvate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 17.

Quando il mutuo ha per scopo la ricostruzione o la riparazione degli immobili, contemplati nell'ultimo capoverso dell'art. 8 del decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, il progetto dei lavori di riparazione o di ricostruzione deve essere sottoposto, a cura dell'Istituto mutuante, al riscontro dell'Ufficio del genio civile, per accertare che la spesa preventivata è quella strettamente occorrente per rimettere in pristino l'immobile distrutto o danneggiato.

Art. 18.

Gli Istituti mutuanti comunicano mensilmente al Ministero del tesoro l'elenco dei contratti di mutuo, di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale del 27 marzo 1919, n. 426 stipulati nel mese stesso. Trasmettono altresì allo stesso Ministero l'elenco delle somministrazioni rateali pagate in ogni mese.

Entro i mesi di giugno e di dicembre gl'Istituti mutuanti trasmettono inoltre allo stesso Ministero, agli effetti dei pagamenti da farsi al 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno, l'elenco delle quote dovute dallo Stato per gl'interessi semestrali.

Art. 19.

Un delegato del Ministero del tesoro ed un delegato del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, assisteranno alle adunanze del Comitato o del Consiglio di amministrazione dell'Istituto mutuante, nelle quali sia da deliberare la concessione dei mutui contemplati nel terzo comma dell'art. 9 del decreto sopra citato; e l'Istituto stesso dovrà in tempo utile mettere a disposizione dei delegati suddetti gli atti relativi ai mutui da discutersi in ciascuna seduta.

Le deliberazioni del Comitato o del Consiglio dell'Istituto mutuante sono definitive, anche agli effetti del contributo dello Stato, qualora su di esse non sia stata fatta riserva espressa da parte del delegato del tesoro.

In caso di impedimento dei due delegati predetti, i Ministeri per l'industria, il commercio ed il lavoro e del tesoro possono disporre che gli atti relativi ai mutui siano ad essi trasmessi per il necessario esame.

Art. 20.

Per quanto riguarda le operazioni di mutuo, contemplate nel presente decreto, nulla è innovato alle disposizioni sulla vigilanza governativa contenute negli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 91 e 92 del regolamento per l'esecuzione delle leggi sul credito fondiario, approvato col R. decreto 5 maggio 1910, n. 472.

Disposizioni speciali all' Istituto italiano di credito fondiario.

Art. 21.

In conformità delle leggi in vigore, i mutui stipulati dall'Istituto italiano di credito fondiario sono pagati in contanti od in cartelle, a scelta del mutuatario, e sono fatti ad un saggio d'interesse non superiore al 5 per cento.

Quando il mutuo sia fatto in contanti, la provvigione per diritti di commissione, spese d'amministrazione e per il servizio dei mutui in contanti è concordata fra l'Istituto ed il mutuatario.

Art. 22.

A mano a mano che l'Istituto impiega il capitale nelle somministrazioni rateali ovvero nei mutui pagati in unica soluzione, ha facoltà di emettere cartelle fondiarie di pari saggio d'interesse entro i limiti e secondo le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore per la emissione, la circolazione o l'estinzione delle cartelle fondiarie.

Art. 23.

Sulle rate, con cui è somministrato il mutuo, è fatta dall'Istituto, proporzionalmente su ciascuna di esse, o totalmente sull'ultima, il prelevamento di una somma, sull'importo del mutuo, da concordarsi col mutuatario in relazione con le condizioni di mercato delle cartelle fondiarie.

La somma prelevata è costituita in deposito presso l'Istituto, per rivalerlo, fino a concorrenza, delle perdite che fossero per risultare, a confronto della pari, sul prezzo medio di vendita di un gruppo di cartelle fondiarie emesse in corrispondenza di un gruppo equivalente di mutui, fra i quali sia compreso quello del mutuatario.

Nel caso di mutui ad unica soluzione, il prelevamento di cui sopra è fatto per intero al momento del pagamento del mutuo.

Ogni gruppo di cartelle non sarà inferiore al valore nominale di due milioni di lire.

Il prezzo medio di vendita è fissato dall'Istituto sulla base dei prezzi di vendita ricavati, e delle spese fatte per l'intero gruppo di cartelle, risultanti tali prezzi e spese dai propri registri.

L'estratto di questi fa piena prova di fronte al mutuatario od ai terzi.

Art. 24.

Quando il prezzo medio, accertato come sopra, fosse per risultare uguale o superiore alla pari, l'Istituto restituirà al mutuatario il deposito, di cui all'articolo precedente, con i relativi interessi convenuti nel contratto di mutuo; semprechè non occorra destinare in tutto o in parte il deposito stesso ad estinzione di pagamenti arretrati.

Qualora invece il prezzo medio risultasse inferiore alla pari, il deposito, con i relativi interessi, sarà destinato a coprire, fino a concorrenza, la differenza, ed il mutuatario dovrà versare all'Istituto quanto eventualmente mancasse per completarla, ovvero riceverà in restituzione la parte eccedente, dopo soddisfatto, ove del caso, il debito arretrato.

Art. 25.

Nei casi di restituzione anticipata totale o parziale, volontaria o forzata, dei mutui in contante, il mutuatario dovrà corrispondere all'Istituto i compensi stabiliti dall'art. 28 del testo unico di leggi sul credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646 e dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1905, n. 592 come pure gli interessi, dovuti sulla somma restituita in anticipazione fino al giorno della liquidazione per riduzione od estinzione del mutuo. Dovrà inoltre anticipare gli interessi da pagarsi sulle cartelle fondiarie, emesse in relazione al mutuo, dal giorno della liquidazione, di cui sopra, fino alla data in cui per effetto della prossima estrazione le cartelle stesse siano divenute rimborsabili, salvo all'Istituto di compensare al debitore il frutto eventualmente ricavato dal reimpiego temporaneo del capitale restituito.

Art. 26.

Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 sono applicabili ai mutui ipotecari, concessi a termine dell'art. 1 del presente decreto, dall'ente speciale delle Casse di risparmio del Veneto, di cui all'art. 10 del decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, anche per quanto concerne la facoltà di fare mutui in contanti.

Art. 27.

Alle operazioni di mutuo, contemplate nel presente decreto, sono applicabili, per tutto quanto non è previsto nel decreto stesso, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.

Art. 28.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — STRINGHER — FACTA — FRADELETTO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1196. Decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, presso il R. consolato in Liverpool viene istituito un posto di vice console di 1ª categoria, con obbligo di tenere residenza in Newcastle (on Tyne), con l'assegno annuo di L. 12.000.

N. 1197. Decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il Patronato scolastico nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma, è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1199. Decreto Luogotenenziale 29 giugno 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il canone annuo di dazio consumo assegnato al comune di Cuneo, è elevato da L. 106.777,44 a L. 107.680,92, con decorrenza dal 3 giugno 1918. Fino a che però dureranno gli effetti del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1285, il canone di L. 107.680,92 è ridotto a L. 88.449,92, salvo sospensione del pagamento, dal 1º luglio 1918, ai sensi del decreto Luogotenenziale 28 aprile 1918, n. 551.

N. 1200. Decreto Luogotenenziale 29 giugno 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Terni (Perugia) è dichiarato di 2ª classe agli effetti del dazio consumo, a decorrere dal 1º maggio 1919. Da tal giorno il canone annuo corrisposto dal detto Comune è elevato da L. 88.086,71 a L. 116.491,79. Fino a che però dureranno gli effetti del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1291, il canone di L. 116.491,79 è ridotto a L. 108.011,79 salvo sospensione del pagamento, giusta il decreto Luogotenenziale 28 aprile 1918, n. 551.

N. 1202. Decreto Luogotenenziale 29 giugno 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Rio nell'Elba è autorizzato a continuare a riscuotere un dazio proprio di L. 5 a quintale sull'amido, amidone e lucido per biancheria; di L. 3,50 al quintale sulla carta da scrivere bianca o colorata e di L. 3 al quintale su quella da involgere e da impacchi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO E PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 769;

Visto il precedente decreto Ministeriale 26 luglio 1918;

Decreta:

Art. 1.

Ai prezzi massimi degli zolfi grezzi, stabiliti con decreto Ministeriale 26 luglio 1918, sono sostituiti, per la Sicilia, i prezzi massimi risultanti dall'unito listino n. 99, approvato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana in Palermo.

Per il continente e le isole (esclusa la Sicilia) i prezzi degli zolfi grezzi saranno quelli risultanti dal listino predetto, e saranno maggiorati delle spese di trasporto dalle varie piazze dell'isola al luogo di destinazione, risultanti da fattura o stabilite a calcolo (in base alle tariffe ferroviarie aumentate del 20 0[0), nonchè della perdita per calo nella misura massima del 2 0[0.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 26 luglio 1918.

Il ministro: FERRARIS.

LISTINO dei prezzi normali, per quintale metrico, degli zolfi non lavorati da valere per le quantità disponibili nelle varie qualità in ciascuna delle piazze sotto indicate:

Girgenti.

QUALITÀ		Posti alla stazione di Porto Empedocle	Posti e pesati nei magazzini	Posti alla vela
		L. C.	L. C.	L. C.
Gialla superiore		43.39	43.50	41.00
Gialla inferiore	3 V. f. m.	43.09	43.20	43.70
	3 V. uso	42.69	42.80	43.80
Bruna superiore	3 B.	42.09	42.20	42.70
	3 C.	41.79	41.80	42.40
Bruna inferiore		41.49	41.60	42.10

Licata.

QUALITÀ		Posti alla stazione di Licata	Posti e pesati nei magazzini	Posti alla vela
		L. C.	L. C.	L. C.
Gialla superiore		43.04	43.36	44.15
Gialla inferiore	3 V. f. m.	42.74	43.06	43.85
	3 V. uso	42.34	42,66	43.45
Bruna superiore	3 B.	41.74	42.06	42.85
	3 C.	41.44	41.76	42.55
Bruna inferiore		41.16	41.48	42.25

Catania.

QUALITÀ		Posti alla stazione di Catania	Posti e pesati nei magazzini	Posti alla vela
		L. C.	L. C.	L. C.
Gialla superiore		43.58	44.06	44.53
Gialla inferiore	3 V.	43.28	43.76	44.23
	3 V. uso (tipo).	42.88	43.36	43.83
Bruna superiore	3 B. f. m.	42.28	42.76	43.26
	3 C.	41.98	42.46	42.93
Bruna inferiore		41.68	42.16	42.63

Termini Imerese.

QUALITÀ		Posti alla stazione di Term. Imer.	Posti e pesati nei magazzini	Posti alla vela
		L. C.	L. C.	L. C.
Gialla superiore		43.11	43.44	43.77
Gialla inferiore	3 V. f. m.	42.81	43.14	43.47
	3 V. uso	42.41	42.74	43.07
Bruna superiore	3 B.	41.81	42.14	42.47
	3 C.	41.51	41.84	42.17
Bruna inferiore		41.21	41.54	41.87

Condizioni. — I prezzi normali indicati nel presente listino s'intendono per pagamento contanti alla consegna ed effettivo ritiro degli zolfi nel termine da convenirsi, che non potrà oltrepassare due mesi dalla data della conclusione della vendita.

Per tutte le vendite sarà corrisposta, in aggiunta al prezzo, una provvigione fissa di cinque centesimi per quintale.

Il compratore sarà di regola tenuto al pagamento pronto di un anticipo di cent. 50 per ogni quintale, anticipo che ri n rrà, senz'altro, devoluto al Consorzio nel caso d'inadempienza alle condizioni convenute.

Il Consorzio potrà, in casi eccezionali, concedere il prolungamento del termine di consegna contro pagamento di L. 3 alla tonnellata, per ogni quindicina di giorni e frazione di quindicina.

Gli zolfi non ritirati entro il termine stabilito per la consegna, e per i quali non sia stata concessa dal Consorzio la proroga della stessa, saranno gravati di L. 5 alla tonnellata, per ogni quindicina di giorni o frazione di quindicina.

Gli zolfi « posti stazione » saranno venduti esclusivamente a coloro che possiedano stabilimenti di raffineria o di pollitura e non potranno essere destinati che all'industria dell'isola.

I compratori posto stazione avranno l'obbligo di ricevero, anche nei giorni di domenica o festivi, i vagoni di zolfi che saranno loro assegnati in conto contratti.

Per gli zolfi da esportare venduti, sia posti e pesati nei magazzini, sia posti alla vela, i compratori dovranno dichiarare, all'atto dell'acquisto, il paese di destinazione della merce e il porto ove essa sarà sbarcata.

Non sarà rilasciato dal Consorzio il *nulla osta* di esportazione, se non per la destinazione dichiarata e stabilita nel contratto di vendita.

La tassa speciale di abbonamento di lire una per tonnellata, di cui all'art. 28 legge 30 giugno 1910, n. 361, e quella di concessione governativa per l'esportazione, saranno a carico dei compratori.

Il ministro: FERRARIS.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Adolfo Berio — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet — comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

per la correzione dell'errore incorso nel giudizio concernente il piroscafo *Italia*.

Udita la relazione del commissario relatore comm. Barbavara, sulla richiesta del commissario del Governo per la correzione della sentenza di questa Commissione 15 aprile 1919, colla quale si ritenne che il piroscafo di bandiera germanica *Italia* navigasse, mentre in realtà la nave fu affondata;

Udito il commissario del Governo il quale ha concluso per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che per errore materiale nella sentenza 15 aprile 1919 con la quale si dichiarò legittima la cattura del piroscafo mercantile germanico *Italia* se ne pronunciò la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, ritenendo che il piroscafo navigasse ancora, mentre in realtà esso fu affondato ad opera del nemico e quindi era d'uopo ordinare la confisca dell'indennità di assicurazione del medesimo;

Considerando che si deve pertanto accogliere l'istanza del commissario del Governo ed ordinare le correzioni necessarie;

PER QUESTI MOTIVI:

Ordina che nell'originale della sentenza 15 aprile 1919 con la quale si dichiarò legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 della nave mercantile di bandiera germanica denominata *Italia* siano apportate le seguenti correzioni:

a) dopo il periodo che comincia con le parole *poichè il piroscafo di nazionalità germanica denominato « Italia »* e termina con le altre *a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814*, sia aggiunto il seguente periodo:

Poichè in virtù della facoltà concessa al Ministero della marina dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, la nave era stata requisita e durante la navigazione è stata affondata dal nemico, onde il suo valore oggi è rappresentato dalla indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il caso di perdita a causa di guerra;

b) sia così modificato il dispositivo:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina della nave mercantile germanica denominata *Italia* e per essa dell'indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il suo affondamento e conseguentemente pronuncia la confisca dell'indennità medesima per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso nell'udienza del 3 maggio 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, *Barbavara*, *Berio*, *Mazzinghi*, *Biscaro*, *Avet*, *Formica*, *Marcelli*.

Depositata agli effetti della pubblicazione oggi 20 maggio 1919 in segreteria.

Il segretario
Marcelli.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 28 luglio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	85.49	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91.55	—

Corso medio dei cambi

del giorno 28 luglio 1919 (Art. 39 Codice di commercio)

Parigi 120,33 — Londra 37,74 — Svizzera 153,50 — Spagna 164,50 — New York 8,61 — Oro 149,63.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 1). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
5 %	034685	160 —	Schiano-Lamoriello Antonio di *Antonio*, domiciliato a Procida (Napoli)	Schiano-Lamoriello Antonio di *Vincenzo*, domiciliato come contro.
P. N. 5 %	015492	Cap. 400 — Rend. 20 —	Cali Rosario di *Lorenzo*, dom. a Catania. Vincolata	Cali Rosario fu *Leonardo*, ecc., come contro.
3,50 %	588023	402 50	Nigro Alessandro fu Alessandro, domiciliato a Valpi (Torino)	Nigro Alessandro fu Alessandro, *minore sotto la patria potestà della madre Donati Maria*, dom. come contro.
Cons. 5 %	84633	4135 —	Ospizio dei poveri di N. S. della Misericordia in Savona (Genova); con usufrutto vitalizio a Campora *Matilde* fu Gio. Battista, ved. di Oxilia Gio. Batta, dom. a Savona	Ospizio dei poveri di N. S. della Misericordia in Savona (Genova); con usufrutto vitalizio a Campora *Angela-Maddalena Matilde*, ecc., come contro.
Cons. 5 0/0	1320746	75 —	*Giacobbi Angelo e Rosa* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Brescia	*Giacobi Giovanni-Angelo* e *Lucia-Cecilia* di Giovanni, minori, ecc., come contro.

Roma, 5 luglio 1919

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 49). **3ª Pubblicazione.**

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 % »	361335 368884	350 — 199 50	Sachero Melchiorre *di Celestino*, domiciliato in Torino	Sachero Melchiorre *fu Giovanni Celestino*, domiciliato in Torino
Cons. 5 %	92183	900 —	Gaspari-Pellei Renzo fu Augusto, domiciliato a Perugia	Gaspari Pellei Renzo fu Angelo, *minore* sotto la patria potestà della madre Zenobi Elena, vedova Gaspari Pellei, domiciliato a Perugia
P. N. 4,50 %	003598	40 50	Ciampolini Spartaco fu *Giuseppe*, minore sotto la tutela di Ciampolini Lorenzo, domiciliato a Empoli (Firenze)	Ciampolini Spartaco fu *Pietro*, minore, ecc. come contro
»	003599	40 50	Ciampolini Asmara fu *Giuseppe*, minore, ecc. come la precedente	Ciampolini Asmara fu *Pietro*, minore, ecc. come contro
»	003600	40 50	Ciampolini Lida fu *Giuseppe*, minore, ecc. come la precedente	Ciampolini Lida fu *Pietro*, minore, ecc. come contro
»	003601	40 50	Ciampolini Tindaro fu *Giuseppe*, minore, ecc. come la precedente	Ciampolini Tindaro fu *Pietro*, minore, ecc. come contro
»	003597	40 50	Ciampolini *Saila* fu *Giuseppe*, minore, ecc. come la precedente	Ciampolini *Saida* fu *Pietro*, minore, ecc. come contro
»	003596	40 50	Ciampolini Lina fu *Giuseppe*, minore, ecc. come la precedente	Ciampolini Lina fu *Pietro*, minore, ecc. come contro
»	003602	40 50	Ciampolini Annunziata fu *Giuseppe*, minore, ecc. come la precedente	Ciampolini Annunziata fu *Pietro*, minore, ecc. come contro
3,50 %	573755	101 50	Pozzi *Ignazio* fu Ignazio, minore, sotto la patria potestà della madre Novella Maria di Antonio, vedova di Pozzi Ignazio, domiciliato a Vercelli (Novara)	Pozzi *Giovanni-Francesco-Giuseppe* fu Ignazio, minore, ecc. come contro
»	573756	98 —	Intestata come la precedente con usufrutto a Pozzi Francesco fu Ignazio	Intestata come la precedente, con usufrutto come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 giugno 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 2).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data della ricevuta: 2 luglio 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione della ricevuta: Vianello Santino fu Luigi (pos. n. 600986) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 3 — Ammontare della rendita L. 56 — Capitale cons. 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 228 — Data della ricevuta: 1° aprile 1910 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Poerio Carlo fu Giuseppe (pos. n. 365717) — Titoli del debito pubblico nominativi: un certificato di usufrutto — Ammontare della rendita L. 5 — Capitale cons. 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 luglio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 24 luglio 1919.

Presidenza del presidente BONASI.

(Continuazione).

Discussione sulle comunicazioni del Governo.

COLONNA FABRIZIO. Ricorda l'ordine del giorno da lui presentato nella seduta del 25 giugno scorso e che fu accolto dal Senato.

Sull'ultima parte dell'ordine del giorno continua l'attesa; non si saprà quale misura le nazionali aspirazioni saranno soddisfatte.

E l'attesa non può essere che angosciosa per chi sente amore di patria.

La vittoria di Vittorio Veneto supera ogni altra vittoria che la storia ricorda, e la guerra mondiale fu vinta per opera e virtù italiane. (Benissimo!).

Con tutto questo s'indugia politicamente a riconoscere la grande parte avuta dall'Italia.

Non si può fare addebito dell'indugio al presente Ministero nè ai nuovi delegati dell'Italia alla Conferenza della pace.

Sono conosciuti i formidabili ostacoli da superare ed una paziente attesa s'impone.

Quanto alla prima parte del ricordato ordine del giorno, è convinto che oggi ogni ulteriore riserva sarebbe meno che opportuna. Nel mese trascorso l'on. Nitti ha dichiarato in Senato ed altrove le sue intenzioni pel mantenimento dell'ordine pubblico.

Un arduo problema economico si è creduto di poter risolvere con modi incomposti di folla; e noi abbiamo assistito ad atti violenti indegni di un popolo civile. In un primo tempo, forse per tattica, il Governo ha ceduto un poco, consentendo una riduzione dei prezzi, ma poi ha dovuto dare macchina indietro.

Comunque gli preme rilevare che i propositi dell'on. Nitti sono stati messi in atto energicamente; e di ciò gli va data lode. La sua energia ha corrisposto al desiderio della grandissima maggioranza del paese, che lamentava che certe organizzazioni si arrogassero il diritto di dettare direttive con l'apparente scopo di far conseguire al popolo miglioramenti economici, ma invece mirano ad una rivoluzione sociale. E troppa condiscendenza tali organizzazioni trovarono nell'autorità politica locale; talchè sembrava che essa avesse abdicato nelle loro mani ogni potere, e che in Italia fosse possibile l'esistenza di un ente che trattava da pari a pari con le autorità, o s'imponeva ad esse.

Le misure preventive prese dall'on. Nitti ed il buon senso del popolo italiano hanno mandato a vuoto lo sciopero e le speranze che le dette organizzazioni avevano concepito.

Vivamente soddisfatto dell'energia che il Governo ha dimostrato, convinto che per il bene d'Italia esso fa d'ora innanzi sentire che non si ammette l'ingerenza di chi non ha nè veste, nè diritto, presenta il seguente ordine del giorno:

Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, lodando l'opera spiegata per la tutela dell'ordine pubblico, fidando nella continuità di un'azione energica, passa all'ordine del giorno ».

Concludendo invia un saluto ai nostri bravi soldati, che reduci dalle gloriose giornate del Grappa, del Piave e di Vittorio Veneto ben altra sorte dovevano attendere degli snervanti servizi di pubblica sicurezza.

E vada anche il saluto del Senato alla benemerita arma dei carabinieri che in 105 anni di esistenza ha sempre dato, in guerra ed in pace, il più fulgido esempio ed il più sublime spirito di abnegazione. (Vivissime approvazioni).

BETTONI. In questa ora di alti propositi e non di vane rampogne, ispirerà il suo dire alla maggiore serenità. Riconosce anzitutto le difficoltà di ogni fatta tra cui l'on. Nitti compose il suo Ministero, che, nato fra le diffidenze, si è presentato al Parlamento con un programma ricco di buoni propositi, ai quali si vedrà se corrisponderanno i fatti. Sperando si trova l'insperato, ha detto un filosofo greco. Ed egli spera che le cose dette non solo trovino la loro realizzazione, ma che la realtà sia tutta a credito della fortuna del paese. Passa ad esaminare i quattro punti in cui si può riassumere il programma dell'on. Nitti.

Quanto al primo punto, riguardante le trattative per la difesa delle aspirazioni italiane, l'oratore, riespressa la fiducia sua e del Senato nella nostra Delegazione di Parigi, ricorda la indicibile tortura di Fiume dilettissima, che invoca dal Governo che a suo tempo dica tutta la verità, acciocchè il paese sappia quali furono i suoi amici, quali i suoi avversari.

Egli comprende che gli Stati Uniti possono avere considerato le nostre aspirazioni come un affare da trattarsi col solo criterio della convenienza; si duole che l'Inghilterra, la quale diede già tante prove di affetto all'Italia, in questa circostanza non ci abbia pòrto tutto l'aiuto sperato; ma soprattutto gli cale conoscere l'atteggiamento della sorella Francia, verso cui tanto amore devoto egli protesta, nella speranza che sia sfatato il sospetto che essa ci abbia lesinato quell'appoggio, che noi invece così pieno le abbiamo dato nell'ora più grave del suo pericolo e nel momento solenne delle sue rivendicazioni.

Considera l'alleanza tra l'Italia e la Francia come una necessità e un beneficio immenso per i due paesi e per l'Europa intiera, ma è necessario che l'alleanza sia fondata sopra il riconoscimento del reciproco interesse.

E viene al secondo punto del programma dell'on. Nitti che riguarda l'opera per la rinormalizzazione della vita nazionale; dopo avere augurato che la smobilitazione completa avvenga, a bene assicurata vittoria, esorta l'on. Conti ad eliminare le costose pastoie burocratiche, che ostacolano le liquidazioni affidategli, e calorosamente perora la causa degli ex-prigionieri che tante pene subirono, dolendosi che agli ufficiali siano ritardate le promozioni e le assegnazioni di quelle onorificenze al valore che possono aver meritate; e che sugli uomini di truppa, non sottoposti ad alcun interrogatorio, siasi lasciato gravare il sospetto di non avere fatto interamente il proprio dovere, il quale invece ritiene, per conto della grandissima maggioranza, coraggiosamente assolto.

(Continua).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 16 luglio 1919.

Presidenza del vice presidente MORELLI-GUALTIEROTTI.

(Continuazione).

BOUVIER, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che l'opera del Governo sarà diretta ad attuare le provvidenze atte a diminuire rapidamente il costo della vita e ad aumentare la produzione facendo rientrare il paese nell'ordine e nel regolare funzionamento dei suoi organi statali - a salvaguardare le aspirazioni e le esigenze economiche e finanziarie del paese - a procedere alla smobilitazione delle forze eccedenti la necessità della difesa nazionale e del mantenimento dell'ordine interno, dando ai combattenti e alle loro famiglie più tangibili prove di gratitudine della patria - a ricostituire l'erario dello Stato contro provvedimenti tributari diretti a colpire le grandi fortune segnatamente quelle sorte durante il periodo della guerra - a sovvenire alle condizioni finanziarie in particolar modo dei piccoli Comuni onde porli in grado di provvedere alle più normali esigenze dei loro funzionamento ed alle opere pubbliche state sospese ed urgenti anche per avviare alla disoccupazione facilitando con ogni mezzo l'agricoltura ed all'industria il còmpito della ricostituzione economica finanziaria del paese ».

Confida che il Governo terrà conto delle raccomandazioni contenute in questo ordine del giorno per riparare specialmente ai gravi disagi in cui versano le popolazioni agricole alpine. (Bene! — Bravo!).

PALA, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a tradurre in fatto le replicate promesse di venire in pronto ed efficace aiuto della Sardegna, accordando ad essa quella effettività di opere che da troppo attende; ed in particolare:

a) a disporre che sia dato principio ai lavori di bonifica, sistemazione idraulica, portuale e stradale, accordando per le stesse l'adeguata somma per esse necessaria;

b) a porre le leggi finora pubblicate nell'isola o pure insufficienti per un adeguato assetto ai suoi bisogni in armonia con quelle già pubblicate ed in parte attuate sulla Basilicata e sulle Calabrie provvedendo per la esecuzione diretta per parte dello Stato di tutte le opere pubbliche nell'interesse dell'isola;

c) a rendere definitivo ed effettivo il riscatto della rete ferroviaria sarda con la presentazione immediata di un progetto di legge che lo sanzioni, e a far sì che lo Stato assuma l'esercizio delle ferrovie al più presto e non più tardi del gennaio prossimo ».

Ringrazia il ministro dei lavori pubblici per gli affidamenti che ha dato circa il riscatto delle ferrovie sarde e l'incremento dei servizi automobilistici nella nobile isola.

Osserva però che di affidamenti la Sardegna troppi ne ebbe in passato senza che poi si traducessero in fatti e provvedimenti concreti.

Confida pertanto che quelli dati oggi dal ministro on. Pantano non avranno lo stesso sconsolante risultato.

Raccomanda poi al Governo di risolvere finalmente la questione portuale della Sardegna della quale altre volte si è largamente occupato. (Approvazioni).

Presidenza del vice presidente RAVA.

MAFFI ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera afferma la necessità che l'assistenza alle vittime della guerra sia integrata tanto nella lettera della legge quanto nella organizzazione delle procedure, in guisa che le leggi non rimangano inefficienti, ingannevoli e derisorie, che siano intensificati i provvedimenti sanitari atti a riparare almeno in parte gli ingenti danni arrecati dalla guerra al patrimonio della salute sociale; che la sanità pubblica riscatti alfine le proprie attribuzioni dalle deleterie usurpazioni della sanità militare, che la condanna degli errori della giustizia di guerra concluda a sostanziarsi in un atto di amnistia sociale - la sola praticamente attuabile - ai reati di guerra ».

Afferma la necessità di riparare nella legge sulle pensioni la ingiustizia commessa in danno del padre non cinquantenne, di aver maggior riguardo alle funzioni familiari della madre, di elevare la quota assegnata ai figli dei caduti, di ammettere la presunzione del diritto alle pensioni di eliminare gli ostacoli che, le autorità militari e locali frappongono alle liquidazioni degli assegni e delle pensioni.

Raccomanda provvedimenti efficaci in favore dei tracomatosi ed alienati di guerra: e chiede pure speciali provvidenze per le famiglie di altre vittime della guerra.

Denuncia il pericolo dell'imboscamento sanitario di guerra ed all'uopo invoca la soppressione di uffici e di istituti che costituiscono un duplicato con altri già esistenti.

Anche per ragioni igieniche avverte che è necessario non trattenere ulteriormente i prigionieri nemici.

Insiste per la immediata smobilitazione della giustizia militare ed invoca una completa e totale amnistia.

Afferma infine poi che la esigenza della produzione non dovrà mai giustificare il ripristino di orari di lavoro ormai sorpassati i quali rappresenterebbero per la classe lavoratrice un sovraccarico di fatica cui non è giusto nè possibile assoggettarla. (Approvazioni all'estrema sinistra — Congratulazioni).

(Continua).

Fra i Re del Belgio e d'Italia

L'*Agenzia Stefani* comunica:

BRUXELLES, 28. — Il Re Alberto inviò al Re d'Italia il seguente telegramma:

Ringrazio Vostra Maestà di aver permesso che i suoi valorosi soldati partecipassero alla rivista del 22 luglio. Il popolo belga è stato felice, acclamandovi, di testimoniare alla nobile Italia la sua ammirazione e la sua amicizia.

Il Re Vittorio Emanuele ha così risposto:

Sono profondamente commosso dell'accoglienza che il popolo belga ha fatto ai soldati italiani che hanno avuto l'onore di essere passati in rivista da Vostra Maestà. La ringrazio sinceramente, lieto di vedere in questa manifestazione una novella prova dei legami di simpatia che uniscono i nostri due paesi.

Il generale Diaz alle truppe francesi

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 27. — Il generale Diaz, in occasione del rimpatrio delle truppe francesi dall'Italia, ha inviato al generale Crepy, loro comandante, la seguente lettera:

« Vi prego di voler porgere alle truppe della brigata mista, rappresentante delle gloriose divisioni venute sul nostro fronte, il saluto che loro rivolgo a nome dell'esercito italiano.

Le truppe francesi in Italia adempirono magnificamente il loro compito in intima comunione di fede e di azione con le truppe italiane.

Le colline contese dell'altipiano di Asiago ed i campi di battaglia del Veneto furono testimoni del valore e dell'abnegazione dei soldati francesi.

Durante le lotte ardenti si è rinsaldata la forza degli ideali di libertà e di giustizia che francesi ed italiani, combattendo a fianco a fianco, avevano già difeso quando l'Italia conquistò con le armi la sua indipendenza.

Il sangue che è stato nuovamente versato ora dai soldati delle due nazioni, durante le battaglie che hanno condotto l'Italia alla vittoria, costituirà per l'avvenire un vincolo fraterno e indissolubile.

Il saluto che l'esercito italiano invia ai valorosi compagni d'arme francesi vuol essere una nuova e sincera affermazione di amicizia, ed è rivolto con la certezza che le due nazioni, sorelle sul campo di battaglia, saranno egualmente unite nelle opere della pace ».

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ieri mattina, al Gianicolo, ha passato in rivista il 14° gruppo alpino, che tanto si è segnalato a Cauriol, sul Grappa e al Piave, attualmente a Roma per breve soggiorno.

Il Sovrano, accompagnato da S. E. il ministro della guerra, dal comandante del corpo d'armata e dal comandante la divisione, espresse il suo augusto compiacimento per quei bravi soldati e s'intrattenne a conversare con gli ufficiali e parecchi militi decorati.

Sua Maestà ha compiuto di questi giorni un altro atto di munificenza e di pietà, facendo rimettere a S. E. il presidente del Consiglio L. 30.000 per i danneggiati dal terremoto in Toscana.

Oggi, anniversario della morte del compianto Re Umberto I, gli edifizi pubblici e le case private hanno inalberata a mezz'asta la bandiera nazionale. Al Pantheon, sulla tomba dove riposa la lagrimata salma, vennero deposte varie corone, e celebrata una messa funebre dal cappellano della R. Casa.

Per tutta la giornata fu un continuo pellegrinaggio di popolo reverente.

La Giunta comunale depose sulla tomba una corona d'alloro.

Nel pomeriggio un corteo di associazioni popolari trasse al Pantheon deponendo corone tra la più profonda reverenza. Sotto al pronao, tra la profonda commozione di gran folla, pronunziò un discorso, ricordando il Re buono e leale, il pubblicista Giovanni Borelli.

Le notizie pubblicate da alcuni giornali, relative a scontri che sarebbero avvenuti fra italiani e jugoslavi, sono completamente false.

Il Governo ha impartite disposizioni per indagare sulle origini di tali notizie e promuovere l'azione penale a carico dei propalatori di esse.

Si reputa intanto opportuno mettere in guardia il pubblico contro sistemi assolutamente deplorevoli.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

BUENOS AYRES, 27. — Il governo ha inviato un messaggio al Parlamento, nel quale chiede che venga sanzionata la legge che accorda un prestito agli alleati.

Il Messaggio aggiunge che il Governo, trascurando le convenienze transitorie che potrebbero risultare alla Repubblica come semplice negoziatrice, considera il prestito con un concetto superiore, cercando di realizzare una effettiva cooperazione economica cogli alleati, allo scopo di contribuire a ristabilire l'equilibrio coi reciproci vantaggi, non potendo l'Argentina ignorare i bisogni degli alleati, bisogni che non possono nè debbono essere indifferenti al paese.

Infine il Messaggio chiede che il Parlamento approvi tale legge, anche se creda utile di introdurre altre riforme che possono mettere in rilievo la potenzialità economica dell'Argentina nei rapporti di una maggiore ed effettiva cooperazione con gli alleati.

LONDRA, 28. — Secondo una informazione dell'*Agenzia Reuter* tutte le disposizioni sarebbero state prese per una avanzata franco-serba, allo scopo di attaccare l'ala destra dell'esercito di Bela-Kun, nel caso in cui il governo dei Soviets rifiutasse di eseguire le condizioni degli alleati.

L'on. Schanzer è giunto Londra per intavolare importanti trattative economiche con il cancelliere dello scacchiere e con i vari controllori delle materie prime, con particolare riguardo alla questione del carbone.

L'on. Schanzer si tratterrà parecchi giorni per avere anche l'opportunità di seguire i lavori del Supremo Consiglio economico, che si riunirà a Londra nella prossima settimana.

Camera dei comuni. — Rispondendo ad una interrogazione, circa l'industria carbonifera, Bonar Law dichiara che si è avuto un lieve miglioramento nella situazione nella contea di York, ma il lavoro non è stato ancora ripreso.

Nessun pozzo da mina si trova in pericolo di essere inondato entro le 24 ore; però cinque sono in pericolo di esserlo fra qualche giorno se non saranno presi provvedimenti.

In tutte le miniere del Lancashire e del Cheshire è stato ripreso stamane il lavoro; così dicasi di quelle della contea del Nottingham, fatta eccezione di alcuni pozzi che dipendono dal sindacato della contea di York.

I minatori del Derbyshire sabato hanno accettato le proposte del Governo ed oggi sono quasi tutti al lavoro.

La situazione è normale negli altri bacini carboniferi salvo qualche piccola eccezione nello Strafforshire.

PARIGI, 28. — La notizia pubblicata da giornali inglesi e francesi, circa un conflitto avvenuto a Volosca fra jugoslavi e carabinieri italiani, è priva di qualsiasi fondamento.

Il Consiglio supremo, riunitosi stamane, ha esaminato la proposta dell'on. Tittoni, tendente a stabilire il sistema della ripartizione fra gli alleati del carbone, delle derrate alimentari, ecc.

La questione sarà ancora discussa.

Il Consiglio ha designato i membri della Commissione militare interalleata, incaricata di fissare la delimitazione fra la Polonia e la Germania.

Il Consiglio si riunirà nel pomeriggio.

Il *Petit Parisien* accennando ad alcune informazioni secondo le quali l'on. Tittoni avrebbe di recente, davanti al Consiglio supremo interalleato, sollevato la questione del caro-viveri, afferma che realmente Tittoni ha proposto di trovare un sistema di accordo economico interalleato per l'acquisto e la ripartizione delle derrate alimentari, sistema simile a quello che funzionò durante la guerra.

Il *Petit Parisien* dichiara di appoggiare la proposta del ministro Tittoni.

I medici considerano l'on. Crespi fuori di pericolo. La convalescenza sarà lunga.

ZURIGO, 28. — Si ha da Vienna : ***Assemblea nazionale.*** — Finck parlando del trattato di pace, esamina i punti dei quali si è occupato Renner nella sua nota alla Conferenza per la pace.

Finck dichiara che la Serbia, la Romania ed il Veneto hanno diritto alle riparazioni dei danni, per quanto è possibile. Tali danni, se tutti gli Stati concorrono nella misura della loro potenzialità, potranno essere in gran parte riparati; ma la piccola Austria tedesca è incapace assolutamente di pagare i miliardi necessari alle riparazioni.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.